

UNO STRUMENTO
DI LAVORO PRATICO,
COMPLETO,
AUTOREVOLE.

NORME E TRIBUTI

Mercoledì 31 Ottobre 2012

Il Sole **24 ORE**

www.ilssole24ore.com



BILANCI
Addio agli Ias
se c'è convenienza

► pagina 24

1997
L'anno del Dlgs 314
che armonizza le basi imponibili

INPS
Per i dipendenti pubblici
contributi per cassa

► pagina 26

LAVORO
Fornero agli ispettori:
«buona fede da valutare»

► pagina 26

AUTONOMIE
Per Comuni e Province
taglio di un miliardo

► pagina 27

LICENZIAMENTI

Sul nuovo processo troppe incertezze

di Aldo Bottini

Tribunale che vai, usanza che trovi. Il debutto del nuovo procedimento per l'impugnazione dei licenziamenti previsto dalla riforma del mercato del lavoro (ormai noto come "rito Fornero") è caratterizzato da una certa dose di confusione e da una molteplicità di opzioni interpretative, già a partire dalla questione dell'accesso al rito speciale e quindi della sua fruibilità.

La maggioranza dei commentatori ritiene che il nuovo procedimento sia obbligatorio nell'area di applicazione dell'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori. E così si regolano molti tribunali, applicando le norme del rito speciale anche "d'ufficio".

Ma non tutti la pensano così. Il Tribunale di Firenze, ad esempio, ha nei giorni scorsi diffuso un comunicato, approvato all'unanimità da tutti i giudici della sezione Lavoro, nel quale si sostiene, non senza buone ragioni, la facoltatività del nuovo rito: secondo questa impostazione, la parte ricorrente può valutare se sia più confacente al proprio interesse utilizzare il nuovo procedimento sommario oppure procedere secondo il rito ordinario del lavoro (ad esempio perché ritiene di proporre, insieme all'impugnazione del licenziamento, anche altre domande relative al rapporto di lavoro, che altrimenti dovrebbero formare oggetto di un separato giudizio).

Altra questione che divide le Corti è quella dell'applicabilità del nuovo rito alle impugnazioni di licenziamento che presuppongono l'accertamento della titolarità del rapporto di lavoro in capo ad un soggetto diverso da quello che riveste formalmente tale posizione (come accade, ad esempio, quando viene prospettata una somministrazione irregolare di lavoro). Il Tribunale di Milano, decisione depositata il 25 ottobre, ha dichiarato inammissibile un ricorso così congegnato. Il Tribunale di Napoli, invece, aveva nei giorni immediatamente precedenti pronunciato un'ordinanza di segno nettamente opposto, ritenendo possibile nel nuovo rito sommario, sia pure solo in via incidentale, l'accertamento di una diversa titolarità del rapporto di lavoro. Le incertezze applicative dunque si moltiplicano e non tarderanno a produrre, nei successivi gradi di giudizio, la nullità di molti procedimenti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Diritto societario. In «Gazzetta» il Dlgs 184/2012 che attua la direttiva 2010/73 relativa al prospetto per gli strumenti finanziari

Quotate, iter snello per le azioni

Non serve l'intermediario se l'offerta è per dipendenti e amministratori

Adriano Melchiori

Semplifica le procedure e riduce gli oneri amministrativi a carico delle società quotate, senza compromettere la tutela degli investitori e il funzionamento dei mercati. Il decreto legislativo n. 184 dell'11 ottobre 2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 253 del 29 ottobre e in vigore dal 13 novembre, attua la direttiva 2010/73/UE, che modifica la direttiva concernente il prospetto per l'offerta di strumenti finanziari e la direttiva "transparency". E lo fa in azione combinata con gli interventi sui regolamenti emittenti e intermediari già realizzati dalla Consob.

In prevalenza, il decreto si limita ad aggiornare il Testo unico della finanza, come nel caso degli interventi sul prospetto e, in particolare, sulla relativa nota di sintesi, per la cui sola redazione, ora, nessuno potrà essere ritenuto civilmente responsabile. La stessa definizione d'investitore qualificato (articolo 100 del Tuf) è modificata, sopprimendo il riferimento alle persone fisiche e alle piccole e medie imprese, per allinearla con quella della Mifid e con quella già recepita nel regolamento intermediari Consob.

È stata colta l'occasione, poi, per precisare che non si configura come offerta fuori sede e non richiede, pertanto, l'intervento oneroso d'intermediari finanziari, l'offerta, già esentata dal prospetto, indirizzata ad amministratori e dipendenti presso sedi e dipendenze delle società del gruppo (problematica stock option).

Semplificando le procedu-

re decisionali, il decreto accorcia i tempi di approvazione dei prospetti di offerta al pubblico (Ops, Opv e Opa). Consob, infatti, nell'ambito dei poteri regolamentari con i quali definisce procedure organizzative e decisionali interne, può ora attribuire ai singoli dirigenti le competenze per l'adozione dell'atto finale di autorizzazione.

A essere velocizzata, inoltre, è anche l'operatività delle

BUROCRAZIA RIDOTTA

Si abbreviano i tempi per l'approvazione dei prospetti Ops, Opv e Opa: sono competenti i dirigenti Consob

MENO VINCOLI

Viene meno l'obbligo di comunicare alla partecipata l'acquisto di partecipazioni superiori al 10 per cento

società di gestione dei mercati (ad esempio Borsa italiana), passando dall'assemblea all'organo di amministrazione il potere per l'adozione del regolamento di organizzazione del mercato stesso. Si tratta, come precisato nella relazione, di una semplificazione volta a migliorare l'efficienza e la competitività della società di gestione, che potrà regolare con maggiore tempestività nuovi servizi o prodotti.

Sul versante delle società quotate, con l'abrogazione dell'articolo 120, comma 3, del

Tuf, viene meno l'obbligo di comunicare, alla società partecipata e alla Consob, l'acquisizione di partecipazioni superiori al 10% in società per azioni non quotate o in società a responsabilità limitata. Per i soggetti controllanti gli emittenti quotati, invece, sono cancellati gli obblighi di comunicazione al pubblico delle informazioni rilevanti e di tenuta dei registri delle persone che hanno accesso ad informazioni privilegiate, i cosiddetti registri degli insiders. L'eliminazione degli obblighi, estesi ai controllanti senza che la disciplina comunitaria lo contemplasse, si prefigge anche di rimuovere un disincentivo per l'ammissione a quotazione delle imprese di piccole e medie dimensioni, considerata la struttura familiare del loro azionariato.

Il provvedimento riscrive anche la norma che consente agli investitori, in caso di pubblicazione di un supplemento al prospetto, di revocare l'ordine di acquisto entro due giorni lavorativi, sempre che l'evento causa del supplemento si sia verificato prima della chiusura dell'offerta o della consegna dei titoli. Per la rivendita successiva e sistematica (nozione mai chiarita) di prodotti finanziari, invece, sarà ora possibile avvalersi, col consenso scritto dell'emittente, di un prospetto già disponibile, purché ancora valido. Infine, per le società che fanno ricorso al capitale di rischio (art. 2325-bis c.c.), il decreto coordina le disposizioni di attuazione del codice civile (art. 111-bis) con la disciplina dei titoli diffusi (art. 116 Tuf).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I punti chiave

PROSPETTI CONSOB



La Consob può attribuire a personale con qualifica dirigenziale la competenza per l'atto finale di approvazione del prospetto. L'iter semplificato dovrebbe tagliare i tempi di approvazione dei prospetti di offerta al pubblico

NOTA DI SINTESI



Il prospetto di offerta al pubblico contiene una nota di sintesi, redatta in modo conciso e con linguaggio non tecnico, per fornire informazioni sulle caratteristiche fondamentali dei prodotti finanziari offerti

STOCK OPTION



Non si configura come offerta fuori sede e non richiede, pertanto, l'intervento oneroso d'intermediari finanziari, l'offerta indirizzata ad amministratori e dipendenti presso sedi e dipendenze delle società del gruppo

BORSA ITALIANA



Nelle società di gestione dei mercati passa dall'assemblea all'organo di amministrazione il potere per l'adozione del regolamento di organizzazione del mercato

SOCIETÀ QUOTATE



Viene meno l'obbligo di comunicare, alla partecipata e alla Consob, l'acquisizione di partecipazioni superiori al 10% in Spa non quotate o in Srl. Cancellati gli obblighi di comunicazione al pubblico delle informazioni rilevanti

AUMENTI DI CAPITALE



Semplificata la procedura di vendita dei diritti inopinati: il periodo di offerta può scendere sotto i 5 giorni se l'inopinato è totalmente venduto prima della scadenza. Rimossa anche il quorum deliberativo rafforzato per gli aumenti di capitale

Opzione limitata Aumenti di capitale con quorum più basso

Angelo Busani

Aumenti di capitale più semplici nelle società per azioni, specie in quelle di più vasta compagine sociale. La novità più importante contenuta nel Dlgs 184/2012 è l'abrogazione di quella norma, quinto comma articolo 2441 codice civile, per la quale la deliberazione di aumento del capitale sociale con esclusione o limitazione del diritto di opzione doveva essere approvata, in qualsiasi convocazione, con il voto di «oltre la metà del capitale sociale». Quando il Dlgs 184/2012 sarà in vigore, cioè dal 13 novembre, basterà raggiungere il quorum deliberativo normalmente previsto (dalla legge o dallo statuto) per l'adozione delle deliberazioni dell'assemblea straordinaria (usualmente, si tratta, in seconda convocazione, dei due terzi del capitale presente in assemblea, potendo l'assemblea costituirsi se vi partecipa oltre un terzo del capitale sociale oppure un quinto nelle quotate).

La novità non risponde solo a un'esigenza tecnica - far sì che la legislazione interna non disponga livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive comunitarie (cosiddetto *goldplating*) - ma ha l'obiettivo di rendere la normativa interna non più onerosa di quella applicabile in altri Paesi Ue e quindi non scoraggi gli investimenti esteri in Italia. Inoltre, l'esperienza ha insegnato che la barriera della metà del capitale sociale era un'asticella invalicabile per molte società a capitale diffuso o frazionato per le quali si rendeva impossibile approvvigionarsi di nuovo capitale di rischio mediante operazioni di aumento del capitale con esclusione o limitazione del diritto di opzione.

In correlazione con questa modifica, è stato emendato l'ultimo comma dell'articolo 2441: non serve più il voto della maggioranza del capitale sociale neanche per deliberare l'offerta dell'aumento di capitale sociale ai dipendenti quando tale offerta supera il quarto dell'importo di nuova emissione. Un'altra significativa modifica è quella concernente l'intervento della società di revisione previsto dal secondo comma dell'articolo 2441 del codice civile, per attestare che il prezzo di emissione delle nuove azioni corrisponde al valore di mercato.

A.Bu.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LE INIZIATIVE

E-book

START UP

Gli incentivi
per le imprese
innovative

Gli incentivi a disposizione, l'analisi del mercato, ma anche le testimonianze di chi ha creduto e realizzato la sua idea di impresa innovativa. Sul sito www.ilssole24ore.com è disponibile l'ebook "Startup now!", una vera e propria guida per dare vita a un'impresa innovativa. Una sezione del testo è dedicata alle novità introdotte dal decreto del ministro Corrado Passera in tema di start up, ma non mancano le indicazioni su come cercare e stimolare l'apporto di capitali da parte di investitori privati e informazioni relative alle funzioni svolte dagli incubatori. L'ebook, gratuito per gli utenti pro, è in vendita a 5 euro, pagabili anche tramite il telefono cellulare con MobilePay.

Online

LA GUIDA+

Separazione e divorzi

www.ilssole24ore.com

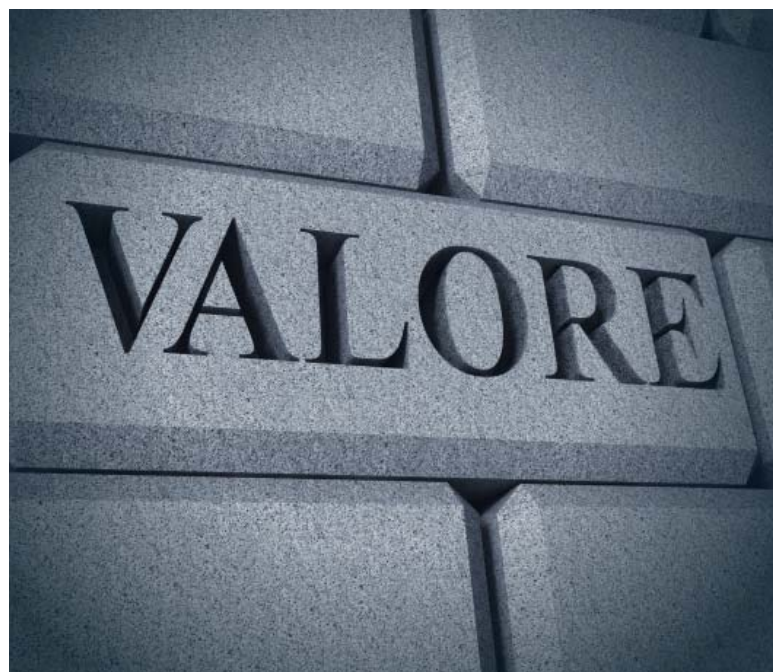


La legge è la tua alleata

Angelo Busani, avvocato, spiega come separarsi e divorziare in modo corretto. E, a seconda delle circostanze, come ottenere la custodia dei figli, la divisione dei beni, la pensione di reversibilità. Con un capitolo di diritto tributario. Con un capitolo di diritto di famiglia. Con un capitolo di diritto di successione. Con un capitolo di diritto di lavoro. Con un capitolo di diritto di famiglia. Con un capitolo di diritto di successione. Con un capitolo di diritto di lavoro. Con un capitolo di diritto di famiglia. Con un capitolo di diritto di successione. Con un capitolo di diritto di lavoro.

I temi di oggi

Bilanci preventivi	27
Casse di previdenza	26
Competenza	26
Comuni e Province	27
Concorso	27
Criterio di cassa	26
Diplomati tecnici	27
Donne	26
Giovani	26
Inps	26
Intermediari finanziari	23
Ispettori del lavoro	26
Istruzione tecnica	27
Ministero dell'Istruzione	27
Prova preselettiva	27
Revisione di spesa	27
Riforma del lavoro	26
Servizi pubblici	27
Sicurezza sul lavoro	27
Società quotate	23
Srl a capitale ridotto	23
Srl semplificata	23



I Professionisti per i Professionisti

Vuoi vendere il tuo studio professionale?

E' il momento della pensione? Passa il testimone! Garantisci un futuro alla tua attività, non disperdere i risultati raggiunti in anni di appassionato lavoro. Gli specialisti della MpO&Partners, grazie alla loro solida esperienza, valuteranno la tua attività e ti proporranno giovani e intraprendenti professionisti interessati a rilevare il tuo studio.

NOI DIAMO VALORE ALL'ESPERIENZA!

Via Enrico Toti, 2 • 20123 MILANO • Tel +39 02.48007790 • www.mpopartners.com • mail: info@mpopartners.com

MpO PARTNERS
MERGER & ACQUISITION